

**CORTE D'APPELLO CIVILE DI ROMA**

**I sezione – N.R.G. 4806/2024**

**Udienza in camera di consiglio non partecipata del 29.01.2025**

**Note d'udienza**

Per: **A Sud Ecologia e Cooperazione ODV e altri**, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. **Luca Saltalamacchia**, affiancato dal **Prof. Avv. Michele Carducci**, e solo per i seguenti appellanti: **A Sud Ecologia e Cooperazione ODV; Centro di Documentazione sui Conflitti Ambientali – CDCA; Lucie Sophie Charlotte Greyl**, nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore **Margot Bernardo** e sul minore **Noali Bernardo; Lucie Sophie Charlotte Greyl**, rappresentati dall'Avv. Luca Saltalamacchia, affiancato altresì dall'Avv. **Antonello Ciervo**; - **appellanti**

Contro: la **Presidenza del Consiglio dei Ministri** (Avvocatura Generale dello Stato) - **appellata**

Oggetto: riforma della sentenza del Tribunale ordinario di Roma, II sezione civile, n. 3552/2024, pubblicata in data 26.02.2024, non notificata.

\*\*\*

Autorizzati dal Collegio con Decreto dell'11.12.2024, comunicato in data 10.01.2025, a depositare note scritte in vista dell'udienza in camera di consiglio non partecipata del prossimo 29.01.2024, gli odierni appellanti

**rilevano**

quanto segue.

1. La sentenza oggetto del presente appello ha dichiarato la carenza assoluta di giurisdizione con riferimento alla possibilità per gli odierni appellanti di portare in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri e veder condannato, per gli inadempimenti agli obblighi climatici lamentati nell'atto di citazione, lo Stato italiano.

2. Pertanto, considerato che il Tribunale di Roma ha ritenuto non sussistere la giurisdizione civile in materia, si chiede a Codesta Ecc.ma Corte d'Appello, preliminarmente e contestualmente alla celebrazione dell'udienza in camera di consiglio non partecipata di dichiarare la sussistenza della giurisdizione anche con sentenza parziale; l'accertamento della sussistenza della giurisdizione civile in materia, infatti, risulta chiaramente preliminare ad ogni ulteriore valutazione nel merito della causa, sia con riferimento alla corretta costituzione delle parti – circostanza questa, tra l'altro, non contestata –, sia

addirittura con riferimento alla stessa ammissibilità dell'appello proposto per quanto concerne la legittimazione ad agire degli appellanti, persone fisiche e giuridiche.

3. Del resto, sia nell'atto di citazione sia nella memoria di costituzione e risposta dell'Avvocatura, la questione della sussistenza della giurisdizione è risultata preliminare a qualsiasi ulteriore argomentazione e valutazione in punto di diritto delle questioni processuali e di merito della presente controversia; inoltre, come già evidenziato nell'atto introduttivo, successivamente al deposito della sentenza di I grado, in data 09.04.2024 **le decisioni della Grande Chambre della Corte di Strasburgo** nei casi *Duarte Agostinho et al.* (n. 39371/20) e soprattutto *Verein KlimaSeniorinnen* (n. 53600/20), hanno chiaramente dimostrato **la radicale infondatezza delle ragioni in punto di diritto poste a fondamento dal Tribunale di Roma per dichiarare la carenza assoluta di giurisdizione della presente controversia.**

4. In questa sede, pertanto, nel riportarsi a quanto già ampiamente esposto sul punto nell'atto di citazione, gli odierni appellanti ritengono che sin dalla prima udienza del presente giudizio, in ragione delle succitate sentenze della Corte EDU, Codesta Ecc.ma Corte d'Appello possa e debba decidere sulla sussistenza della giurisdizione civile del contenzioso in oggetto, verificando la conformità di quanto statuito dalla Corte di Strasburgo nei due casi indicati rispetto alla Costituzione italiana.

5. In particolare, è ineludibile la verifica di quelle interpretazioni alla luce dei riformati artt. 9 e 41 Cost., dato che, come già rilevato nell'atto di citazione in appello, le suddette disposizioni costituzionali sono state a loro volta interpretate dalla Consulta (sentenza n. 105/2024) come **superamento della sentenza n. 85/2013** (su cui l'Avvocatura continua a giustificare l'insindacabilità dello Stato), in virtù del pieno e incondizionato riconoscimento costituzionale di una dimensione soggettiva di tutela (dunque di un diritto alla mitigazione climatica) non solo per le persone presenti, ma anche per le *“persone ancora non venute ad esistenza, ma nei cui confronti le generazioni attuali hanno un preciso dovere di preservare le condizioni perché esse pure possano godere di un patrimonio ambientale il più possibile integro”* (punto in diritto 5.1.2).

6. In primo luogo, è la stessa Corte di Strasburgo a far presente che eccezioni costituzionali all'applicazione delle proprie interpretazioni della CEDU non possono essere strumentalizzate a fini di limitazione dei diritti CEDU e del loro accesso al giudice nazionale (cfr. *Walęsa c. Polonia* del 23.11.2023 n. 50849/21); in secondo luogo, proprio le tesi italiane sull'insindacabilità giudiziale dello Stato nelle questioni climatiche, formulate nell'odierno contenzioso dalla difesa erariale, sono state dalla medesima

Avvocatura esposte innanzi alla Corte di Strasburgo sia nel caso *Duarte Agostinho et al.* (cfr. §§ 1 e ss.) che nel caso *KlimaSeniorinnen* (§ 370), senza trovare accoglimento.

7. Tuttavia, proprio la *Grande Chambre* della Corte EDU ha confutato tali argomenti, utilizzati dall'Avvocatura anche nell'odierno giudizio, e specificamente:

- a) quello dell'assimilabilità delle questioni giuridiche climatiche alle questioni giuridiche ambientali (confutazione nei §§ 420-422 della sentenza *KlimaSeniorinnen*);
- b) quello della non giustiziabilità del margine di apprezzamento statale nelle questioni giuridiche climatiche (confutazione nei §§ 543, 550, 570, ivi);
- c) quello dell'inesistenza di un dovere primario statale di protezione dei diritti umani dall'emergenza climatica pur riconosciuta (confutazione nei §§ 545, 550, 572, 573, ivi);
- d) quello della non attualità della tutela giudiziale per la non attualità dei danni e delle minacce irreversibili dell'emergenza climatica (confutazione nei §§ 434, 455, 456, 545, 546, ivi);
- e) quello dell'inesistenza di un diritto umano alla stabilità e sicurezza del sistema climatico di fronte alle minacce irreversibili dell'emergenza planetaria (confutazione nei §§ 104, 146, 150, 155, 160, 164, 168, 176, 194, 410, 417, 421, 434, 442, 491, 519, 541, 542, 544, 545, 550, ivi);
- f) quello dell'inesorabile impossibilità, per ogni singolo Stato, di farsi carico dell'emergenza climatica ai fini della tutela dei diritti dei propri abitanti (confutazione nel § 444, ivi);
- g) quello della sufficienza delle mere riduzioni di emissioni di gas serra, senza alcuna verifica della loro efficacia nel proteggere concretamente i diritti umani per il tempo presente e per le future generazioni (confutazione nei §§ 419, 420, 484, 489, 490, 499, 521, 545, 549, 572, 573, ivi);
- h) quello della sufficienza del conseguimento della neutralità climatica, indipendentemente dall'efficacia della mitigazione climatica dello Stato nell'effettivo concorso al contenimento dell'aumento della temperatura media globale non oltre la soglia di 1,5°C, individuata come la meno dannosa dall'IPCC e dagli Stati stessi (confutazione nei §§ 113, 545, 548, 550, 569-572, 573, ivi);
- i) quello della non necessarietà del calcolo del *Carbon Budget* nazionale rispetto a quello rimanente globale, ai fini della quantificazione della mitigazione climatica in funzione della efficace tutela dei diritti umani nel presente e nel futuro (confutazione nei §§ 105, 106, 324, 429, 432, 434, 436, 545, 550, 558, ivi);

l) quello della non applicabilità del criterio della “quota equa” della mitigazione climatica statale, nella considerazione della responsabilità storica di ciascuno Stato (confutazione nei §§ 442, 455-456, 545, 571, ivi).

8. Inoltre, sempre nella sentenza *KlimaSeniorinnen*, si è riconosciuto a chiare lettere come nel *Parere* del 2020 della c.d. “*Commissione di Venezia*” sullo Stato di diritto in Europa con riferimento all’emergenza climatica, l’accesso al giudice a tutela dei diritti compromessi dal cambiamento climatico è identificato come la garanzia principale dello Stato di diritto e della legalità CEDU, nel presente e nel futuro (cfr. § 199 della sentenza *KlimaSeniorinnen*, argomento questo utilizzato dalla Corte EDU per stabilire l’obbligo degli Stati a riconoscere la giurisdizione nazionale nel contenzioso climatico).

9. Pertanto, la tesi sostenuta dall’Avvocatura secondo cui l’accesso al giudice interno, per la tutela dei diritti nell’emergenza climatica, sia impedita proprio dallo Stato di diritto nel sistema CoE e dalla separazione dei poteri risulta essere stata completamente confutata dalla Corte EDU e, volendo, ancor prima dalla “*Commissione di Venezia*”, composta da autorevoli giuristi nominati dai Governi dei Paesi aderenti al Consiglio d’Europa: infatti, la *Grande Chambre* ha riconosciuto il “ruolo chiave” dei tribunali nazionali per la tutela dei diritti umani compromessi e minacciati dall’emergenza climatica (cfr. §§ 71, 200, 218-225 della sentenza *Duarte Agostinho*; §§ 436, 546-547, 572-573, 639 della sentenza *KlimaSeniorinnen*), tribunali che devono riconoscere la giurisdizione del contenzioso climatico con riferimento al rispetto degli Accordi di Parigi da parte degli Stati contraenti sia con riferimento alle persone fisiche, sia con riferimento a quelle giuridiche, con l’obiettivo precipuo di verificare l’insufficienza delle misure climatiche degli Stati membri del Consiglio d’Europa.

10. Alla medesima conclusione è pervenuta la quasi unanimità della dottrina italiana – con la sola ed unica eccezione dell’unico Autore citato dell’Avvocatura (prof. Magri) – come documentato dalla Tabella comparativa degli orientamenti dottrinali italiani in tema di contenzioso climatico nei confronti dello Stato, predisposta dall’[Osservatorio di comparazione interformanti dell’Università del Salento](#)). È dunque palesemente errata – e fuorviante – la considerazione dell’Avvocatura (pag. 62 comparsa di costituzione e risposta) secondo cui “*La costruzione giuridica dell’azione promossa dagli attori e, più in generale, del contenzioso climatico, è stata, in realtà, oggetto di studio da parte di attenta dottrina che è pervenuta ad evidenziarne l’incompatibilità con i principi cardine del nostro ordinamento, ponendo in dubbio la stessa utilità dell’approccio giudiziario al problema del clima*”. Piuttosto, è vero il contrario.

11. In conclusione, quindi, appare del tutto pacifico come spetti ai tribunali nazionali controllare rigorosamente se gli Stati abbiano impostato le loro misure di mitigazione secondo i criteri necessari elencati nel § 550 della sentenza *KlimaSeniorinnen*, rimediando a qualsiasi (potenziale) deficit di mitigazione delle emissioni (§ 639); ed è sempre attraverso l'accesso di singoli ed associazioni al giudice interno che le autorità nazionali sono messe nella condizione di rispettare i loro obblighi in materia di diritti umani, in modo che i diritti della CEDU permangano concreti ed effettivi, in un'ottica inter-temporale, ossia nel presente e nel futuro (§ 639).

\*\*\*

Pertanto, alla luce di quanto sin qui esposto, gli appellanti, persone fisiche e giuridiche, come in atti rappresentati e difesi, riservandosi di contestare in maniera dettagliata le argomentazioni di merito esposte dall'Avvocatura, chiedono a Codesta Ecc.ma Corte d'Appello di **accertare e dichiarare nella camera di consiglio non partecipata del 29.01.2025 la sussistenza della giurisdizione civile**, anche con sentenza parziale, in riforma quindi della sentenza appellata del Tribunale civile di Roma, riportandosi a quanto esposto nel proprio atto di citazione sul punto, oltre che nelle presenti note d'udienza.

Gli odierni appellanti chiedono altresì contestualmente, riportandosi al proprio atto di citazione, che venga fissata nel più breve tempo possibile, consapevoli e rispettosi del significativo carico di lavoro che grava su Codesto Ecc.mo Collegio, l'udienza per discussione e precisazione delle conclusioni.

Roma, lì 27.01.2025

**Avv. Luca Saltalamacchia**  
*firmato digitalmente*

anche per conto di  
**Prof. Avv. Michele Carducci**  
*in affiancamento*

**Avv. Antonello Ciervo**  
*in affiancamento*